



COMUNE DI LEVICO TERME



LEVICO TERME



Bandiera Blu d'Europa
The European Blue Flag

Provincia di Trento

IL SINDACO



Certificato N. IT05/1120



PEFC/18-21-02/64

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

PREMESSA

Il fenomeno delle partecipazioni da parte degli Enti locali nelle società ed altri organismi strumentali è prolificato negli anni Novanta, quando l'ordinamento interno ammetteva, senza particolari restrizioni in ordine all'oggetto sociale, alla scelta dei soci privati e alla possibilità di affidamenti diretti, la costituzione e la partecipazione in società di capitali.

In tempi più recenti il legislatore sia nazionale che provinciale, adeguandosi anche alla normativa comunitaria, è intervenuto, da un lato limitando l'ambito delle partecipazioni pubbliche, e dall'altro assimilando sempre più le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza, dei vincoli sull'organizzazione, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e per quanto riguarda gli incarichi.

Gli Enti locali già nel 2010, per effetto dell'art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007 hanno dovuto provvedere ad una generale ricognizione e riconsiderazione delle proprie partecipazioni societarie, con l'entrata in vigore della Legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) gli Enti locali sono chiamati ad avviare un vero processo di razionalizzazione delle società e partecipazione societarie.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il processo di razionalizzazione previsto dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614 è finalizzato a conseguire una riduzione delle società partecipate dagli Enti locali entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate debbano a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ORGANI COINVOLTI

L'approvazione del Piano compete al Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 612, della L. 190/2014. Il Piano costituisce uno strumento programmatico al quale dovrà essere data attuazione mediante successive deliberazioni del Consiglio comunale in ordine a scioglimenti, liquidazioni e dismissioni delle partecipazioni.

La L. 190/2014 fissa il termine del 31 marzo per l'approvazione del Piano. E' di tutta evidenza che tale scadenza si colloca in un momento che per i Comuni trentini è quello preelettorale; il Piano viene approvato da parte di un Sindaco il cui mandato trova imminente scadenza. Per tali ragioni il presente Piano sarà suscettibile di integrazioni e modificazioni da parte dell'Amministrazione che si insedierà dopo il turno generale 2015.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI LEVICO TERME

DENOMINAZIONE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
STET S.p.a.	18,97%	Distribuzione e produz. energia elettrica, distribuz. gas naturale e gestione

		servizi idrici, illuminazione pubblica
AMNU S.p.a.	11,35%	Gestione ciclo dei rifiuti urbani
MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	13,89%	Servizio pubblico di macellazione
NUOVA PANAROTTA S.p.a.	29,11%	Gestione impianti sciistici
GOLF VALSUGANA S.r.l.	20,00%	Promozione e sviluppo attività sportive, in particolare del Golf
TRENTINO MOBILITA' S.p.a.	1,11%	Gestione parcheggi a pagamento
AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETÀ SOC. COOP.	2,04%	Promozione turistica
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	0,0688%	Gestione di funzioni e attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate

INFORMATICA TRENTINA S.p.a.	0,0609%	Gestione servizi informatici
Dolomiti Energia S.p.a.	0,00098%	Servizio di distribuzione gas naturale
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	0,42%	Servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale

AZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Di seguito vengono riepilogate le azioni che l'Ente intende perseguire entro il 31.12.2015 rispetto alle proprie partecipazioni societarie.

STET S.p.a.

Tenuto conto di quanto indicato nella Relazione tecnica predisposta dal Segretario generale, allegata al presente Piano, si ritiene che la partecipazione in STET S.p.a. risulti strategica per il Comune di Levico Terme in quanto si tratta di una società che svolge attività di servizio pubblico e che presenta una situazione economico-patrimoniale solida. La società ha confermato negli anni dei risultati d'esercizio positivi che hanno consentito la distribuzione di utili tra i soci.

Per quanto attiene le partecipazioni di STET S.p.a. si rileva quanto segue:

VALE S.p.a.

La società presenta un numero di amministratori (componenti Consiglio di Amministrazione n. 3) superiore al numero dei dipendenti (n. 2) pertanto rientra nella fattispecie contemplata dall'art. 1, comma 611, lett. b) della L. 190/2014. La dismissione da parte di STET S.p.a. di VALE S.p.a., comporterebbe necessariamente, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica, la rinuncia da parte di STET S.p.a. all'esercizio di attività di produzione di energia elettrica e teleriscaldamento. Per converso il mantenimento in capo a STET S.p.a. di detta attività, peraltro remunerativa, non può che avvenire attraverso una società partecipata al fine di rispettare l'obbligo di scissione delle attività contemplato dall'art. 8 della L. 287/1990.

Entro il 31.12.2015 STET S.p.a. dovrà quindi scegliere tra:

- a) dismissione di VALE S.p.a. e conseguente abbandono di attività di produzione di energia elettrica e teleriscaldamento che risultano comunque remunerative;
- b) mantenimento di VALE S.p.a. subordinato alla necessaria riduzione del Consiglio di Amministrazione ad un Amministratore unico.

TRENTA S.p.a. – PRIMIERO ENERGIA S.p.a. – SET DISTRIBUZIONE S.p.a. - DOLOMITI ENERGIA S.p.a.

Le partecipazioni in TRENTA S.p.a., PRIMIERO ENERGIA S.p.a., SET DISTRIBUZIONE S.p.a. e DOLOMITI ENERGIA S.p.a., valutati gli elementi conoscitivi contenuti nella Relazione tecnica, sono da mantenere in quanto partecipazioni in società che operano nel settore energetico, ambito di attività strategico per STET, che portano alla società significativi margini di redditività.

CASSA RURALE DI PERGINE

La partecipazione nella Cassa Rurale di Pergine, avente carattere meramente istituzionale, non essendo indispensabile per il perseguitamento dell'oggetto sociale di STET S.p.a., sarà dismessa entro il 31.12.2015.

AMNU S.p.a.

Alla luce dell'andamento positivo della gestione della società e del livello dei servizi offerti, tenuto conto di quanto indicato nella Relazione tecnica predisposta dal Segretario generale, allegata al presente Piano, si ritiene che la partecipazione da parte del Comune di Levico Terme in AMNU S.p.a. sia da mantenere, in quanto si tratta di una società che eroga un servizio pubblico di primaria importanza per la comunità locale ed inoltre presenta una situazione economico-patrimoniale solida.

MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.R.L.

La situazione economico-patrimoniale della Società è caratterizzata da un'estrema precarietà; tenuto conto degli elementi indicati nella Relazione tecnica, appare necessario un ripensamento delle modalità organizzative di erogazione del servizio pubblico di macellazione. La Società non gestisce direttamente l'attività di servizio pubblico bensì ricorre ad esternalizzazione, non ha dipendenti a fronte invece della presenza di un Amministratore unico.

Alla luce di tali premesse, la conferma della società risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 611, lett. b) della L. 190/2014.

L'importanza del servizio pubblico di macellazione per la comunità locale va peraltro ribadita e quindi deve essere trovata una forma organizzativa compatibile con il vigente quadro normativo. L'ipotesi organizzativa preferibile appare quella della gestione diretta da parte dei 20 Comuni titolari del servizio, i quali, attraverso lo strumento giuridico della convenzione, individueranno un Comune capofila al quale spetterà la concessione a terzi del servizio medesimo. Preliminariamente dovrà quindi essere liquidata la società e acquisita in proprietà ai Comuni la struttura di macellazione. Tale scelta consentirà di eliminare i costi legati al compenso erogato all'Amministratore unico e le spese inerenti la gestione societaria.

Soluzioni diverse da quanto sopra prospettato o valutazioni di carattere generale sul servizio pubblico di macellazione, non potranno che scaturire da un indirizzo politico condiviso dai 20 Comuni partecipanti alla società, che potrà essere espresso con la pienezza dei poteri necessaria, solo dai consigli comunali che si insedieranno dopo il turno elettorale generale 2015.

NUOVA PANAROTTA S.p.a.

La situazione di Nuova Panarotta S.p.a. sia dal punto di vista economico che patrimoniale risulta precaria, fortemente condizionata dall'andamento della stagione invernale e soprattutto dai finanziamenti da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., società pubblica provinciale. Nel corso degli ultimi esercizi, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata al presente Piano, le perdite hanno comportato una necessaria erosione del capitale sociale. La società di fatto dipende dai finanziamenti provenienti da Trentino Sviluppo S.p.a.

Non si ritiene siano sottoscrivibili aumenti di capitale né oneri per trasferimenti alla società. Con la sottoscrizione del *Protocollo d'intesa per la realizzazione di infrastrutture turistiche e per la valorizzazione di immobili a valenza turistica nel territorio dei Comuni di Levico Terme, Pergine Valsugana e Roncogno Terme* il Comune di Levico Terme ha già manifestato l'indirizzo di perseguire l'uscita dalla compagine societaria cedendo le proprie quote agli operatori privati. Vista la situazione in cui versa la società non è tuttavia prospettabile che soggetti privati rilevino le azioni del Comune di Levico Terme.

Per Nuova Panarotta S.p.a., come per le altre società che gestiscono impianti sciistici minori che hanno evidenziato ormai da tempo l'incapacità di autosostenersi, risulta fondamentale trovare delle sinergie con la Provincia Autonoma di Trento per individuare le forme organizzative che consentano il mantenimento, in una logica di sistema provinciale, di tali società di gestione degli impianti di risalita qualificate in servizio pubblico.

TRENTINO MOBILITA' S.p.a.

La società Trentino Mobilità S.p.a. svolge per conto del Comune attività di servizio pubblico. Come evidenziato nell'allegata relazione tecnica. In base agli elementi conoscitivi individuati nell'allegata Relazione tecnica si ritiene che sussistano i presupposti per il mantenimento della partecipazione.

GOLF VALSUGANA S.r.l.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 10 marzo 2015 ad oggetto **“Scioglimento e liquidazione della società Golf Valsugana S.r.l.”** ha espresso parere favorevole allo scioglimento e alla liquidazione di Golf Valsugana Srl autorizzando il Sindaco a partecipare all'Assemblea straordinaria della società per deliberarne: a) il consenso allo scioglimento anticipato della società per le ragioni esposte in premessa; b) la nomina dei liquidatori e gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2484 e seguenti del Codice civile.

Nel corso dell'Assemblea dei soci tenutasi presso il Notaio di Ricci di Levico Terme nel giorno 25 marzo 2015 è stato deliberato dai soci lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Soc. Coop.

Per le ragioni evidenziate nella Relazione tecnica la partecipazione da parte del Comune nel Consorzio deve essere mantenuta.

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.a.r.l.

La partecipazione da parte del Comune di Levico Terme nella società risulta legittimata in base al disposto dell'art. 9 della L.P. 8/2002. La società svolge un'attività strategica per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo turistico e quindi anche sociale ed economico. L'Azienda ha inoltre messo in atto recentemente una politica di ridimensionamento degli organi finalizzato al contenimento dei costi di gestione e allo snellimento della struttura amministrativa. Si ritiene di mantenere la partecipazione.

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

La società Dolomiti Energia S.p.a. svolge per conto del Comune attività di servizio pubblico. Come evidenziato nell'allegata relazione tecnica. In base agli elementi conoscitivi individuati nell'allegata Relazione tecnica si ritiene che sussistano i presupposti per il mantenimento della partecipazione.

L'eventuale dismissione delle quote sarà prese in considerazione in base agli esiti della gara indetta dalla Provincia Autonoma di Trento per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATO.

SOCIETA' DI SISTEMA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INFORMATICA TRENTINA S.p.a.

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.

La partecipazione da parte del Comune di Levico Terme nelle società di sistema della Provincia Autonoma di Trento risulta minoritaria. Come evidenziato nella relazione la dismissione non comporterebbe di fatto alcun vantaggio economico, per contro attualmente il Comune affida alle società servizi strumentali e servizi pubblici.

Con Informatica Trentina S.p.a. il Comune stipula contratti per l'affidamento di servizi informatici. Tali affidamenti sono di regola preceduti da analisi e sondaggi finalizzati a verificarne la convenienza economica.

Con Trentino Riscossioni S.p.a. è infatti in vigore un contratto di servizio (3365 Raccolta AP) con cui risulta affidato, fino al 31.12.2017, il servizio di gestione e riscossione delle sanzioni per

violazioni amministrative accertate dal Corpo Intercomunale di Polizia locale e la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali del Comune.

Si ritiene dunque di mantenere tali partecipazioni societarie, ribadendo quanto già evidenziato nella Relazione tecnica, ossia che per le società di sistema la questione non verte tanto sul mantenimento o meno della partecipazione societaria, quanto invece sulla necessità di valutare compiutamente la convenienza economica degli affidamenti.